



SETTORE SUPPORTO AL TERRITORIO - UFFICIO CACCIA E PESCA
DIRITTI DEMANIALI ESCLUSIVI DI PESCA DI SPETTANZA PROVINCIALE
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto e finalità.

La Provincia di Cuneo, con sede legale in Corso Nizza 21 - Cuneo, CF: 00447820044, in persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Supporto al Territorio, dott. _____, nato a _____, il _____ e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la Provincia di Cuneo, C.so Nizza n. 21, Cuneo, in forza della D.C.P. n. 90 del 04.12.2025 e degli atti conseguenti, nel seguito indicata con il termine "CONCEDENTE", al fine di conseguire una gestione ottimale della pesca dilettantistica ricreativa e sportiva ed assicurare la tutela dell'ittiofauna e degli habitat acquatici

CONCEDE

a _____, P.I.V.A.: _____ - C.F. _____, con sede legale in _____ - nella persona di _____, nato a _____, in qualità di Presidente e legale rappresentante, nel seguito indicato con il termine di "CONCESSIONARIO", la concessione dell'esercizio della riserva demaniale di pesca nei seguenti tratti di fiume:

LOTTO CINQUE

Torrente Varaita Tratto scorrente dal ponte di Valcurta (sulla S.P. n. 8 all'altezza del bivio per Valmala) in Comune di Brossasco a valle fino al ponte F.S. all'altezza di Costigliole Saluzzo.

Art. 2 Durata.

La concessione ha inizio dalla sottoscrizione del presente disciplinare e scade **il trentuno di dicembre dell'anno duemilatrenta.**

Allo scadere temporale della concessione si procederà alla riconsegna al Concedente dei tratti di cui all'art. 1.

Art. 3 Canone.

Il canone annuo 2026 è stabilito in Euro _____ (in lettere) (_____).

Per le annualità 2027-2030, il canone annuo sarà rivalutato in base all'indice ISTAT del costo della vita (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – FOI) quale percentuale di incremento o decremento al mese di dicembre dell'anno in esame rispetto al medesimo mese dell'anno precedente.

Il Concessionario dovrà pagare il canone in annualità anticipate al Tesoriere Provinciale, entro e non oltre la data del **20 febbraio di ogni anno**, senza eccezione alcuna, anche nel caso di controversie giudiziali e/o stragiudiziali e/o amministrative pendenti tra le parti.

Il Concessionario rimane assoggettato a pagare inderogabilmente l'intero canone, senza poterlo mai diminuire o scomputare, in presenza di qualunque evento, anche dovuto a caso fortuito o di forza maggiore.

Il canone è sempre dovuto anche nel caso in cui, in dipendenza di atti, provvedimenti o concessioni di Amministrazioni dello Stato, vengano eseguite sul corso d'acqua opere o compiuti fatti che ne diminuiscano o ne facciano cessare la pescosità.

In tutti i casi il Concessionario non può pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo da parte della Provincia

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2334 DEL 19/12/2025.](#)

[documento firmato digitalmente da Alessandro Rizzo e stampato il giorno 19/12/2025.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

di Cuneo concedente e solo trascorsi sei mesi dalla comunicazione dell'impedimento, senza che ne siano state eliminate le conseguenze dannose, il Concessionario avrà diritto di rinunciare alla concessione, venendo liberato dal pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso alla data dell'avvenuta comunicazione. Ogni comunicazione dovrà comunque essere trasmessa al Concessionario mediante lettera raccomandata a.r. o PEC (Posta Elettronica Certificata).

Art. 4 Adempimenti a carico del Concessionario.

La consegna della zona in cui si potrà esercitare la pesca sopra descritta si intende fatta con l'avvenuta verifica, da parte della Provincia di Cuneo, dei seguenti adempimenti a carico del Concessionario:

- a) costituzione della garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 11, che dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- b) liquidazione al Tesoriere Provinciale del canone annuo anticipato;
- c) sottoscrizione e registrazione, presso il competente Ufficio del Registro, a spese e cura del Concessionario, del presente disciplinare.

Art. 5 Obblighi generali del Concessionario.

E' vietato al Concessionario imporre, o permettere che vengano imposte da altri, servitù di qualunque natura lungo il tratto del corso d'acqua su cui si esercita la pesca.

Il Concessionario ha l'obbligo di impedire e denunciare servitù e/o pesca abusiva che riscontrasse esistenti, pena la responsabilità diretta dei danni.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni eventuale responsabilità civile, penale, amministrativa verso terzi (persone, cose, animali) relativa all'esercizio delle attività di gestione della propria concessione e da ogni conseguenza dannosa e/o qualsiasi richiesta di danno e/o risarcimento avanzata, restando fermo che è esclusa pertanto ogni azione di garanzia o chiamata per intervento verso l'Amministrazione, salva la facoltà di quest'ultima d'intervenire in caso di interesse.

Il Concessionario non può eseguire alcuna opera o comunque alterare il regime idraulico delle acque senza averne ottenuta autorizzazione scritta dalle Amministrazioni competenti; anche in seguito all'ottenuta autorizzazione il Concessionario è il solo responsabile di qualunque danno a terzi soggetti, dovendo in tutti i casi la Provincia di Cuneo restare esonerata da ogni responsabilità nella più ampia forma.

E' vietato al Concessionario concedere in sub concessione, totale o parziale, la presente concessione e/o associarsi ad altri senza la previa autorizzazione formale del Concedente. Pur in presenza di tale autorizzazione, il Concessionario rimarrà l'unico responsabile verso l'Amministrazione concedente sia per pagamento del canone alle fissate scadenze, sia per l'esecuzione di tutti gli altri obblighi stabiliti nel presente atto di concessione.

Art. 6 Obblighi specifici del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto ad osservare nell'esercizio della pesca le vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulla pesca, sulle acque pubbliche, sull'igiene e sulla sicurezza pubblica, nonché tutte le altre disposizioni vigenti emanate dalle competenti Autorità, sia nell'interesse della pesca e dell'acquacultura, sia in quello dei servizi idraulici, militari, doganali ed altri servizi pubblici.

Il Concessionario è obbligato a adottare tutti i provvedimenti atti a migliorare la pescosità sostenibile del tratto del corso d'acqua avuto in concessione ed, in particolare, ha l'obbligo di svolgere tutte quelle attività necessarie a garantire la perfetta conservazione dell'ittio ambiente e dell'ittiofauna autoctona presenti, in un'ottica di gestione ottimale e secondo buona tecnica.

Il Concessionario potrà eseguire annualmente le opportune semine di materiale ittico autoctono nel rispetto della normativa vigente qualora autorizzato. Inoltre, previa richiesta autorizzativa, dovrà eseguire annualmente le opportune semine di materiale ittico alloctono (trota iridea *Oncorhynchus mykiss*) nei tratti e secondo le limitazioni e le prescrizioni previste dalla Delibera n. 296/2025 del SNPA (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) di approvazione dello Studio del Rischio e dal Decreto n. 608 del 19.11.2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di rilascio dell'autorizzazione alla Regione Piemonte per l'immissione di trote iridee (*Oncorhynchus mykiss*) nella Provincia di Cuneo per il periodo 1

[COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2334 DEL 19/12/2025.](#)

[documento firmato digitalmente da Alessandro Rizzo e stampato il giorno 19/12/2025.](#)

[Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.](#)

ottobre 2025 - 1 ottobre 2028. Il Concessionario dovrà attenersi, per il periodo 1 ottobre 2028 - 31 dicembre 2030, alle eventuali disposizioni da parte del MASE, derivanti dall'aggiornamento dello Studio del Rischio per la Provincia di Cuneo.

Tutto il materiale ittico immesso dovrà provenire da zone o da allevamenti riconosciuti indenni ai sensi del D.Lgs. n. 134 del 05.08.2022 e s.m.i. o da incubatoi di valle siti all'interno dello stesso bacino del corso d'acqua da ripopolare.

Inoltre, è fatto divieto al Concessionario di introdurre nelle acque a lui concesse sia nuove specie di pesci, sia specie autoctone provenienti da bacini idrografici differenti, senza previa autorizzazione della Provincia di Cuneo.

Il Concessionario è obbligato a collocare, per tutto il tratto del corso d'acqua costituito in riserva, idonee tabelle informative ad una distanza di m. 50 l'una dall'altra o comunque in modo che le stesse siano visibili ad ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Il Concessionario è obbligato, durante tutto il periodo di validità della concessione, a provvedere a proprie spese alla manutenzione dei segnali predetti, ad aumentarne il numero e variarne l'ubicazione dietro semplice richiesta del Concedente, inoltre, in ogni caso di cessazione della concessione, il Concessionario deve provvedere, a proprie spese e cure, a rimuovere le dette tabelle.

Il Concessionario è tenuto inoltre a svolgere la vigilanza sulle acque date in concessione, attraverso personale dipendente e/o volontario in possesso dei prescritti requisiti, nonché a promuovere forme di partecipazione attiva dei pescatori alla definizione dei criteri e alle modalità di gestione.

Art. 7 Ulteriori obblighi.

Fermi restando gli obblighi specifici del Concessionario di cui al precedente art. 6, volti ad assicurare la pescosità, qualora la Provincia di Cuneo intendesse eseguire opere di ripopolamento ittico o semplici verifiche nel tratto del corso d'acqua soggetto al diritto di pesca concesso col presente atto, il Concessionario è tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni che verranno date per assicurare il buon esito delle operazioni, senza che egli possa sollevare alcuna obiezione ed eccezione. Il Concessionario è obbligato altresì a sottoporsi a tutte le ispezioni e controlli che saranno ordinati dalle competenti Autorità.

Art. 8 Modalità svolgimento delle operazioni ittiogeniche.

Il Concessionario dovrà presentare apposita istanza di autorizzazione all'immissione di cui all'art. 17, comma 2° della L.R. n. 37/2006 e s.m.i. e dovrà seguire le prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi. Per le singole semine sarà redatto regolare verbale, dal quale dovrà risultare anche la certificazione sanitaria relativa al materiale immesso. Ogni spesa inerente le semine medesime, ivi comprese quelle relative alla certificazione sanitaria, sono a totale carico del Concessionario.

Art. 9 Poteri sostitutivi del Concedente.

Nel caso di inadempienza anche parziale, agli obblighi di cui all'art. 6 del presente disciplinare, il Concedente potrà far eseguire le attività necessarie a garantire pescosità, ittiofauna ed ittioambiente presenti. In tal caso il relativo costo, aumentato delle spese sostenute dall'Ente e da una penalità pari al 50% dell'importo stesso, dovrà essere rimborsato dal Concessionario entro sessanta giorni su semplice richiesta del Concedente.

In difetto di rimborso e nel caso di mancato corrispondenza del canone annuo di cui all'Art. 3 l'Amministrazione darà seguito all'escussione, anche parziale, della garanzia di cui all'art. 11 e il Concessionario dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento, a pena, in caso di inadempienza, della immediata decadenza della concessione.

Art. 10 Obbligo di invio rapporti.

Il Concessionario deve presentare al Concedente, entro il 28 febbraio di ogni anno, un rapporto sintetico delle operazioni eseguite e dei risultati ottenuti nell'anno precedente per il raggiungimento delle finalità gestionali di cui all'art. 6. Tale Rapporto deve includere il resoconto annuale dei dati quantitativi del pescato in base ai buoni e/o in caso di manifestazioni sportive. Il rapporto deve essere trasmesso all'Ufficio Caccia e Pesca della Provincia di Cuneo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento all'indirizzo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it.

Il Concessionario deve, altresì, presentare annualmente al Concedente entro il 28 febbraio dell'anno

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2334 DEL 19/12/2025.

documento firmato digitalmente da Alessandro Rizzo e stampato il giorno 19/12/2025.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

successivo a quello di riferimento, un rapporto sull'attività di vigilanza effettuata.

La mancata trasmissione entro le tempistiche indicate del rapporto sulle operazioni eseguite e dei risultati ottenuti per le finalità gestionali di cui all'art. 6 e sull'attività di vigilanza svolta può comportare la risoluzione della concessione.

Art. 11 Garanzia fideiussoria.

A garanzia di tutti gli obblighi assunti con il presente atto, il Concessionario ha provveduto a costituire a favore del Concedente idonea cauzione di Euro _____ (_____), anche in forma di fideiussione bancaria od assicurativa, pari ad una annualità del canone convenuto, la quale sarà restituita/svincolata a concessione finita, una volta verificata la corretta e puntuale esecuzione delle attività e comunque accertato che tutti gli obblighi assunti siano stati regolarmente adempiuti. Tale deposito risulta dalla fideiussione n. _____ del _____ dell'Assicurazione/istituto Bancario _____.

In ogni caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, il Concessionario dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica dell'avvenuto incameramento, a pena, in caso di inadempienza, della immediata decadenza della concessione.

Art. 12 Revoca.

Il Concedente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione per prevalenti motivi di interesse pubblico.

Art. 13 Risoluzione.

In qualsiasi momento può darsi luogo, tramite comunicazione PEC o, qualora il Concessionario ne sia sprovvisto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla risoluzione dell'atto di concessione per violazione degli obblighi previsti dal presente atto di concessione, con liberazione dal canone al termine dell'annualità in corso.

Il Concedente potrà procedere al nuovo collocamento della riserva.

Art. 14 Rapporti giuridici in essere alla cessazione della concessione.

All'atto della cessazione della concessione per scadenza del termine o per qualsiasi altra causa o circostanza, i rapporti giuridici attivi e passivi afferenti la gestione resteranno definitivamente intestati rispettivamente a favore e a carico del Concessionario, con esclusione per la Provincia di ogni responsabilità a riguardo.

Art. 15 Elezione di domicilio del Concessionario.

Per tutti gli effetti del presente atto, il Concessionario elegge domicilio a _____ c/o Sig. _____, ovvero domicilio digitale all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) _____.

Art. 16 Spese di contratto.

Tutte le spese inerenti il presente atto saranno a totale carico del Concessionario.

Art. 17 Trattamento dati personali.

I dati raccolti in occasione del presente affidamento saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale vigente.

Cuneo lì _____.

IL CONCESSIONARIO

IL CONCEDENTE